

# **TI\_GERICHTE 12.1998.201 vom 4. Februar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.201)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.201 du 4 février 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.201 del 4 febbraio 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'attore ancora in questa sede si dilunga nel tentativo di sostenere che la creditrice non avrebbe fornito la prova dell'esistenza del credito posto in esecuzione, non avvedendosi che tale prova si reputa fornita già solo per il motivo che egli fin dalla risposta di causa ha invocato la compensazione quale forma di estinzione del preteso credito, ammettendone così implicitamente, secondo costante giurisprudenza, la piena sussistenza ( II CCA 22 settembre 1997 in re T./W., 25 gennaio 1996 in re M./F., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA, 27 maggio 1994 in re M./F., 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.). Ne discende, senza ulteriore disamina, la reiezione di ogni eccezione dell'appellante relativa alla sussistenza del credito posto in esecuzione.

### **E. 2**

Quo al preteso credito compensatorio di fr. 10'000.-- per pretese salariali, l'attore sostiene ancora in questa sede che il fondamento del medesimo risulterebbe da un errore di calcolo commesso in suo danno all'atto della liquidazione delle sue spettanze, errore che risulterebbe dal conteggio doc. OO e dalle ricevute ivi accluse, che sarebbero parte integrante di tale conteggio (appello, punto 1.2, pag. 6). Vero è invece, per quanto risulta a questa Camera verificando gli atti, che il doc. OO consta di un'unica pagina ed indica globalmente in fr. 181'779.70 l'importo già versato all'attore, senza che vi sia alcuna ricevuta allegata. Vi sono invece delle ricevute allegate in fotocopia al doc. PP. Si tratta di fotocopie di manoscritti di mediocre qualità, solo in parte leggibili ed inoltre male eseguite, per cui risultano mancanti (o comunque illeggibili) i dati relativi all'ultima riga in fondo, senza che si possa escludere la mancata riproduzione di altre righe del testo originale. Oltre a dette fotocopie, risulta annessa al doc. PP anche la fotocopia dell'addizione di tali posizioni ad opera di una macchina calcolatrice, il cui risultato è di fr. 181'779.70, ma anche questo allegato, che conduce comunque ad un risultato divergente dalla tesi dell'appellante, risulta inservibile per la sua pessima qualità. Non essendo compito della Camera adita quello di chinarsi in un'improbabile opera di ricostruzione di dati mancanti o più in generale di sopperire alle negligenze dell'attore nell'amministrazione dell'istruzione probatoria a suo carico, se ne deve rimanere al risultato secondo cui non vi è agli atti prova tangibile dell'asserito errore di conteggio, con il che la pretesa compensatoria deve essere respinta in quanto anch'essa non provata. B. Sull'azione creditoria nei confronti di

---

### **E. 3**

La prima censura dell'appellante (punto 2.1, pag. 8) verte sull'asserito mancato computo in suo favore di 4 versamenti da lui effettuati al convenuto per complessivi fr. 453'689.45, attestati dai doc. E, F, G, H e O. Si tratta di una tesi ai limiti del temerario. L'attore sembra infatti dimenticare che con la petizione egli aveva attribuito i pagamenti in questione in parte al rimborso di sue posizioni debitorie nei confronti del convenuto e della \_\_\_\_\_, così da riscattare la libera disponibilità delle azioni costituite in pegno (punto 5, pag. 4, relativo ai versamenti doc. E, F, G, H), e in parte alla liberazione delle azioni medesime mediante conferimento del loro valore nominale (punto 7, pag. 6, relativo al versamento doc. O). A riprova di questa impostazione, l'azione creditoria nei confronti del \_\_\_\_\_ verteva sul risarcimento del valore nominale delle azioni, a torto sottratte all'attore (petizione, punti 7 e 9), e non sulla rifusione di maggiori rimborsi effettuati per rapporto all'ammontare del proprio debito, ed era pertanto ovvio, a mente dell'attore medesimo, che tali versamenti non erano costitutivi di credito alcuno in suo favore. Queste affermazioni e questa impostazione della causa sono poi state confermate in replica (p. es. pag. 2, 4, 9), e pertanto l'attore è assai malvenuto nell'affermare ora una nuova tesi fattuale a sostegno del proprio preteso credito, del tutto incompatibile e contraddittoria con le precedenti sue affermazioni -le uniche vincolanti ai fini della causa ( II CCA 29 gennaio 1999 in re T./B., consid. 3)- dalle quali si deve ritenere l'assoluta inesistenza di tale credito, essendo i versamenti in questione stati effettuati al preciso scopo di rimborsare degli incontestati debiti.

#### **E. 4**

Quale argomentazione subordinata (punto 2.2, pag. 8 e 9), l'appellante ripropone quella che nel processo di prima sede era la sua argomentazione principale, ossia la tesi secondo cui il convenuto -tacitato per ogni suo credito- a torto non gli avrebbe restituito le note azioni, dal che discenderebbe il suo obbligo alla rifusione del loro valore. Si tratta di una tesi infondata. L'attore nella propria esposizione si limita in effetti ad invocare un'asserita situazione al 4 aprile 1985 (ma in realtà il doc. L, dalla cui data tale deduzione è tratta, fa chiaramente riferimento ad un periodo precedente), deducendone che "I debiti di \_\_\_\_\_ verso la società e verso \_\_\_\_\_ erano stati estinti", ma omette invece di confrontarsi con le motivazioni addotte dal Pretore a sostegno della legittimità dell'operazione di vendita delle azioni (consid. 9), ossia in particolare con l'accertamento -confortato dalla deposizione dell'avv. \_\_\_\_\_ secondo cui al 9 luglio 1985 sarebbe esistita una situazione debitoria di almeno fr. 75'170.35, importo che egli sarebbe stato invano invitato a versare entro breve termine pena la vendita a trattative private delle azioni costituite in pegno. Facendo difetto qualsiasi critica di fatto e di diritto di questa situazione, sulla quale poggia la sentenza impugnata, ed essendoci in sua vece una personale rilettura di precedenti, e pertanto irrilevanti circostanze, non può che conseguire la reiezione della censura.

#### **E. 5**

L'attore sostiene infine (appello, punto 2.3, pag. 10) che l'esistenza del proprio credito risulterebbe "anche se abbondanzialmente si elencano le cifre che riguardano \_\_\_\_\_". Tale modo di procedere è poco serio, e non può evidentemente scalfire la sostanza di una sentenza diffusamente motivata in fatto ed in diritto, della quale non costituisce un'accettabile critica. Ne deriva la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 settembre 1998 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a)

tassa di giustizia fr. 3'450.-- b) spese fr. 50.--  
T o t a l e fr. 3'500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo  
carico, con l'obbligo di rifondere a \_\_\_\_\_ fr. 800.-- e a \_\_\_\_\_ fr. 5'000.-- per  
ripetibili. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la seconda Camera civile del Tribunale  
d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.